

DISCIPLINARE
SULLE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ORGANISMI
PARTECIPATI E SUL CONTROLLO ANALOGO

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	2
Articolo 2	Funzioni di indirizzo	2
Articolo 3	Articolazione del controllo analogo e strutture preposte alle relative attività	3

Titolo II - CONTROLLO STRATEGICO

Articolo 4	Oggetto del controllo strategico	4
Articolo 4.1.	Controllo strategico ex ante	4
Articolo 4.2.	Controllo strategico concomitante	5
Articolo 4.3.	Controllo strategico ex post	5

Titolo III - CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 5	Oggetto del controllo di gestione	5
Articolo 5.1.	Controllo di gestione ex ante	5
Articolo 5.2.	Controllo di gestione concomitante	8
Articolo 5.3.	Controllo di gestione ex post	8

Titolo IV - CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 6	Controllo economico-finanziario	9
Articolo 6.1.	Controllo economico-finanziario ex ante	9
Articolo 6.2.	Controllo economico-finanziario concomitante	9
Articolo 6.3.	Controllo economico-finanziario ex post	9

Titolo V - CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI

Articolo 7	Controllo di qualità dei servizi	10
Articolo 7.1.	Controllo di qualità dei servizi ex ante	10
Articolo 7.2	Controllo di qualità dei servizi concomitante	10
Articolo 7.3	Controllo di qualità dei servizi ex post	11

Titolo VI - CONTROLLO DI VALORE

Articolo 8	Controllo di valore	11
------------	---------------------	----

Titolo VII - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9	Controllo di regolarità amministrativa	11
------------	--	----

Titolo VIII - ULTERIORI PREVISIONI

Articolo 10	Relazioni periodiche sull'andamento degli organismi partecipati	12
Articolo 11	Potere ispettivo e di richiesta dati	13
Articolo 12	Segnalazioni di criticità	13

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13	Sistemi di controllo interno	13
Articolo 14	Sistemi informativi e servizi digitali	14
Articolo 15	Revisione legale dei conti	14
Articolo 16	Potere sanzionatorio	14

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Disciplinare – ferme restando le previsioni del Capo VIII (“*Controllo sugli organismi gestionali esterni*”) del vigente *Regolamento del Sistema dei controlli interni* del Comune di Napoli ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 147-quater del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. – regola le modalità di svolgimento da parte del Comune di Napoli del controllo analogo sulle proprie società e sugli altri organismi partecipati aventi forma diversa da quella societaria, esercenti servizi pubblici locali o attività strumentali in forza di affidamenti diretti in regime di *in house providing*. Nelle Società controllate indirettamente dal Comune, le disposizioni del presente Regolamento sono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle Società controllanti. Nel caso in cui dovesse ricorrere la necessità di esercitare il richiamato controllo analogo in forma congiunta con altri soggetti pubblici, le relative modalità attuative saranno oggetto di specifico e separato atto.
2. Le norme del presente regolamento mirano ad assicurare, da parte del Comune di Napoli, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, svolgendo un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle società controllate. La disciplina delle relative attività di direzione, indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti delle società ed organismi partecipati va ad aggiungersi alle misure di controllo e di monitoraggio già previste negli atti costitutivi e negli Statuti degli Organismi partecipati e dall’ordinamento vigente.
3. Per le società e gli organismi partecipati che non sono destinatari di affidamenti in regime di *in house providing* e sui quali il Comune di Napoli non esercita il controllo analogo – fermi restando gli obblighi discendenti dalle vigenti disposizioni normative-regolamentari – le norme del presente disciplinare costituiscono principi generali di comportamento cui il Comune e gli organi di vertice dei soggetti partecipati conformano l’esercizio dei rispettivi poteri/doveri di governance.
4. Restano, inoltre, confermati tutti gli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli organismi controllati e partecipati dal Comune.
5. Ai fini del presente Disciplinare, ricevono applicazione le definizioni di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Funzioni di indirizzo

1. La funzione di indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento degli organismi partecipati, delle strategie complessive e degli obiettivi di breve e medio periodo che gli Organismi devono realizzare nell’esercizio della propria attività. Detta funzione, nel rispetto dell’ordinamento vigente e delle relative attribuzioni, è esercitata dal Sindaco, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, dall’Assessore con delega al coordinamento delle partecipate e dall’Assessore al ramo.
2. La funzione di indirizzo è esercitata mediante i seguenti strumenti:
 - a. la predisposizione dello Statuto societario e sue modifiche;
 - b. i contratti di servizio e gli atti di affidamento dei servizi e delle attività;
 - c. la predisposizione, all’interno del Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo e, laddove compatibile, agli altri Organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi;
 - d. il Piano Strategico-operativo (PSO) aziendale di cui al successivo articolo 5.1;
 - e. i provvedimenti annuali di cui all’articolo 20 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii;
 - f. ogni ulteriore atto previsto dall’ordinamento o dal presente disciplinare o, comunque, ritenuto necessario per la compiuta definizione delle strategie, delle attività e degli obiettivi degli organismi partecipati.
3. I poteri di indirizzo comportano l’emanazione di specifiche direttive del Comune, da definire in coerenza con il Documento Unico di Programmazione e nel rispetto delle prerogative di cui

all'articolo 42 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che le Società dovranno osservare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti materie e attività:

- a. piano di gestione e assunzione del personale nel rispetto dei limiti delle norme vigenti;
 - b. attivazioni di collaborazioni e consulenze;
 - c. appalti;
 - d. acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda;
 - e. rappresentazione omogenea dei dati di Bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato);
 - f. indirizzi in merito alla qualità e quantità del servizio reso.
4. Le direttive di cui al comma precedente sono definite con il supporto tecnico-amministrativo dell'ufficio titolare del controllo analogo di cui al successivo articolo 3, comma 3, in raccordo con le altre strutture amministrative del Comune di Napoli per quanto di competenza. L'ufficio titolare del controllo analogo di cui al successivo articolo 3, comma 3, in esecuzione e attuazione degli indirizzi formulati ai sensi dei commi che precedono, può emanare specifiche circolari operative e/o procedurali a cui gli organismi partecipati sono tenuti ad attenersi.
5. Gli indirizzi, gli obiettivi e le direttive di cui ai commi precedenti sono formalmente comunicati a ciascun organismo partecipato interessato dall'ufficio di cui al successivo articolo 3, comma 3.
6. In caso di accertata difformità rispetto agli indirizzi, agli atti programmatici, alle direttive ed agli atti autorizzativi, è facoltà del Comune chiedere l'adozione di misure correttive, anche mediante la convocazione di apposita Assemblea e, nei casi di difformità reiterate o gravi, procedere alla revoca per giusta causa degli Amministratori.

Articolo 3

Articolazione del controllo analogo e strutture preposte alle relative attività

1. Il controllo analogo sugli organismi partecipati si articola in:
 - controllo strategico (affidente ai fatti e agli atti di governance);
 - controllo di gestione (affidente agli obiettivi gestionali e all'efficienza ed efficacia dei servizi);
 - controllo economico - finanziario (affidente agli aspetti economico – finanziari);
 - controllo di qualità dei servizi (affidente alla qualità dei servizi erogati);
 - controllo del valore (affidente alla dimensione finanziaria della partecipazione);
 - controllo di regolarità amministrativa (concernente la conformità alle norme degli atti);
 - controllo ispettivo (eventuale).
2. L'attività di controllo, di norma, si esplica in tre distinte fasi: ex ante (di indirizzo), concomitante (di monitoraggio) ed ex post (di verifica).
3. All'esercizio del controllo analogo – ferme restando le fasi e le attività attribuite dal presente disciplinare ad altri uffici o organi dell'Ente – è preposta la macrostruttura dedicata alle Partecipate Comunali (oggi, e di seguito, denominata Area Partecipate Comunali) secondo le funzioni attribuite agli uffici di livello dirigenziale in cui essa è articolata. La struttura di cui al periodo che precede, ricorrendone la necessità, può adottare apposite direttive operative al fine di agevolare la concreta attuazione delle previsioni recate dal presente disciplinare, ovvero di risolvere eventuali difficoltà interpretative.
4. Gli uffici dirigenziali dell'Ente cui è affidata la competenza amministrativa per materia inerente alle attività svolte da ciascuna società o organismo partecipato e/o la responsabilità e la gestione, di tutto o di parte, del rapporto contrattuale e di servizio con i medesimi soggetti, limitatamente al rispettivo ambito di competenza, collaborano e prestano supporto e assistenza all'ufficio di cui al precedente comma 3, anche in conformità alle indicazioni e richieste formulate dallo stesso.
5. Ove ricorra la necessità, l'ufficio di cui al precedente comma 3, ferma restando le previsioni di cui al precedente comma 4, ha facoltà di ottenere attività di supporto e/o istruttoria, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Amministrazione comunale, da soggetti esterni appositamente incaricati.
6. L'attività di controllo di cui al presente disciplinare si aggiunge e non sostituisce:
 - a. gli ordinari controlli previsti dalle disposizioni normativo-regolamentari vigenti e costituisce una forma di controllo di secondo e terzo livello, restando nella titolarità degli organismi

partecipati i controlli di primo livello, o di linea, ordinariamente previsti. Con riferimento, in particolare, alle attività di controllo di competenza dei collegi sindacali degli organismi partecipati, l'ufficio titolare del controllo analogo, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9, può richiedere ai collegi sindacali e al responsabile della prevenzione e della corruzione di ciascun organismo partecipato il rilascio di specifiche attestazioni;

- b. le prerogative di gestione e controllo dei servizi e delle attività affidate e della corretta esecuzione – sia in termini quali-quantitativi, sia in termini economico-contabili – dei contratti sottoscritti in ragione del rapporto di committenza esistente tra il Comune di Napoli e i diversi organismi partecipati, esercitate dagli uffici di cui al precedente comma 4.

Titolo II CONTROLLO STRATEGICO

Articolo 4

Oggetto del controllo strategico

1. Il controllo strategico è teso a garantire e verificare il rispetto, da parte degli organismi partecipati, delle strategie, degli indirizzi e degli obiettivi strategici definiti dagli organi di indirizzo politico in coerenza con le previsioni di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4.1.

Controllo strategico ex ante

1. Nella fase ex ante, il controllo strategico è svolto dal Sindaco, dall'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate e dall'Assessore al ramo ed è finalizzato alla definizione degli indirizzi strategici cui gli organismi partecipati devono attenersi.
2. Nello svolgimento della relativa attività, i soggetti di cui al precedente comma 1 si avvalgono del supporto tecnico-giuridico-amministrativo ed economico-finanziario delle Aree competenti per materia, per approvare gli atti fondamentali di indirizzo e controllo strategico sottoindicati. In particolare:
 - a. l'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, titolare del controllo analogo, provvede, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla predisposizione dei seguenti atti:
 - i. statuti societari e relative modifiche, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla governance, e Patti parasociali con altri Enti pubblici finalizzati ad assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto;
 - ii. atti relativi ad operazioni straordinarie societarie, quali, a titolo esemplificativo, costituzione, acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, aumento di capitale, costituzione di vincoli su partecipazioni societarie, cessione o scissione di ramo d'azienda, fusione, scioglimento e messa in liquidazione;
 - iii. valutazione di tutti gli aspetti economico – finanziari e patrimoniali connessi alle operazioni straordinarie societarie;
 - iv. indirizzi ed obiettivi strategici, da inserire in apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP), cui gli organismi partecipati devono attenersi nella predisposizione dei propri atti di programmazione e pianificazione (quali Piani industriali, Piani di investimento, Budget, Piani occupazionali);
 - b. i singoli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, nei rispettivi ambiti di competenza:
 - i. collaborano, con il coordinamento dell'Area Partecipate Comunali, nella predisposizione degli atti sopra citati;
 - ii. provvedono, in collaborazione con l'Area Partecipate Comunali, alla stesura delle linee guida per i contratti di servizio – e relative modifiche - da stipulare con gli organismi partecipati;

Articolo 4.2.

Controllo strategico concomitante

1. Il controllo strategico concomitante è finalizzato al monitoraggio ed alla verifica dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici assegnati agli organismi partecipati ai sensi dell'articolo che precede ed è svolto dall'Area Partecipate Comunali e dagli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto di seguito specificato:
 - a. l'Area Partecipate Comunali verifica lo stato di attuazione degli obiettivi strategici attraverso le relazioni di cui all'articolo 10; dette relazioni devono contenere anche l'indicazione motivata di eventuali scostamenti dagli indirizzi e/o dagli obiettivi assegnati; ricorrendo tale eventualità il Comune ha facoltà di chiedere azioni/misure correttive;
 - b. gli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, collaborano, nei rispettivi ambiti di competenza e con il coordinamento dell'Area Partecipate Comunali, nelle attività di monitoraggio e verifica sopra descritte.

Articolo 4.3.

Controllo strategico ex post

1. Il controllo strategico ex post è finalizzato alla verifica della realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici assegnati agli organismi partecipati ed è svolto dall'Area Partecipate Comunali e dagli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto di seguito specificato:
 - a. l'Area Partecipate Comunali esamina i Bilanci di esercizio, le relazioni di cui all'articolo 10 e tutta l'ulteriore documentazione di fine esercizio, sulla cui scorta viene analizzato lo stato di attuazione al 31 dicembre degli obiettivi strategici assegnati agli organismi partecipati;
 - b. gli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, collaborano, nei rispettivi ambiti di competenza e con il coordinamento dell'Area Partecipate Comunali, nelle attività di monitoraggio e verifica sopra descritte.

Titolo III

CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 5

Oggetto del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è teso a verificare il raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti preventivamente, articolati secondo standard qualitativi e/o quantitativi misurabili, nonché alla verifica della coerente organizzazione delle risorse aziendali rispetto agli obiettivi assegnati.

Articolo 5.1.

Controllo di gestione ex ante

1. Il controllo ex ante è svolto dall'Amministrazione attraverso il Sindaco, l'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate, l'Assessore al ramo e la Giunta comunale, che si avvalgono dell'Area Partecipate comunale, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, degli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, ed è finalizzato alla definizione degli obiettivi gestionali, anche in termini di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati, in attuazione degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio comunale.
2. A tal fine, la Giunta comunale approva annualmente e per ciascun organismo partecipato soggetto al controllo analogo un Piano Strategico-Operativo (PSO), che investe un periodo almeno triennale ed è composto da:
 - a. un Piano Strategico Pluriennale (PSP);
 - b. un Piano Gestionale Annuale (PGA);
3. Il Piano Strategico Pluriennale (PSP), di cui il Piano di Gestione Annuale (PGA) esplicita il primo esercizio di previsione, ha durata almeno triennale o, se superiore, coincidente con il periodo di affidamento del Contratto di servizio e illustra:
 - a. le linee di sviluppo dell'attività;

- b. il piano industriale pluriennale della società, o documento equivalente;
 - c. la programmazione previsionale pluriennale economico-patrimoniale e finanziaria;
 - d. il piano degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
 - e. il programma pluriennale di acquisti e cessioni immobiliari;
 - f. il programma triennale dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti;
 - g. il piano triennale del fabbisogno di personale.
 - h. tutte le azioni che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmati
4. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta, tra l'altro, i seguenti contenuti:
- a. il Budget di previsione annuale, in termini economico-patrimoniale e finanziari;
 - b. la struttura organizzativa aziendale e le eventuali modifiche da apportare;
 - c. la programmazione annuale della attività;
 - d. gli obiettivi gestionali – comprensivi dei relativi indicatori di risultato e target – in termini sia di gestione aziendale complessiva sia di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati;
 - e. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Strategico Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
 - f. il piano annuale di acquisti e cessioni immobiliari;
 - g. il programma annuale dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti;
 - h. il piano assunzionale annuale, nonché le politiche di gestione e remunerazione del personale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di reclutamento - incluse quelle relative alle assunzioni obbligatorie ex L. 68/1999 - e di spesa del personale, delle disposizioni pertinenti in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale e/o in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall'Amministrazione comunale;
 - i. gli obiettivi degli Amministratori della società, anche ai fini – ove prevista – dell'erogazione della retribuzione di risultato, comprensivi dei relativi indicatori di risultato e target;
 - j. le linee di sviluppo annuali dell'attività;
 - k. dettagliate informazioni in ordine alle decisioni più rilevanti, da autorizzarsi comunque preventivamente da parte dell'Organismo societario competente, quali, a titolo esemplificativo:
 - 1. gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda;
 - 2. le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
 - l. una relazione di commento dell'Organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel Piano Gestionale Annuale;
 - m. ogni ulteriore dettaglio utile al raggiungimento degli obiettivi.
5. Al fine della predisposizione del Piano Strategico-Operativo, entro il 30 settembre di ciascun anno:
- a. l'ufficio titolare del controllo analogo di cui all'articolo 3, comma 3, redige apposite Linee Guida per la redazione dei documenti di programmazione aziendale, e, sulla scorta delle indicazioni espresse dall'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate e degli stanziamenti di bilancio programmati dall'Assessore al Bilancio, esplicita gli indirizzi in termini di programmazione economico-patrimoniale e finanziaria a cui gli organismi partecipati debbono attenersi;
 - b. per ogni società, i competenti uffici di cui all'articolo 3, comma 4, nei rispettivi ambiti di competenza e con il coordinamento dell'Area Partecipate Comunali, acquisite le indicazioni degli Assessorati di riferimento, definiscono indirizzi operativi-gestionali in relazione ai servizi affidati a cui ciascun organismo partecipato deve tendere, secondo specifici parametri qualitativi e quantitativi, fissano le linee per la determinazione degli obiettivi gestionali che con le Società controllate si intendono raggiungere, in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
6. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, gli organismi partecipati predispongono una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) che individua le attività operative programmate sottese al raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro il 15 ottobre e, in caso di osservazioni o direttive di cui al comma successivo, entro il 30 novembre. In caso di mancata presentazione del PSO entro il termine di cui al primo periodo, la parte variabile dell'emolumento

degli amministratori degli organismi partecipati non potrà essere erogata e la parte fissa del medesimo emolumento sarà ridotto del 25%. La reiterata e ingiustificata mancata presentazione costituisce giusta causa di revoca

7. L'Area Partecipate Comunali e gli uffici di cui al precedente articolo 3, comma 4, in raccordo con la prima che esercita anche funzioni di coordinamento, verificano, ognuno per quanto di competenza, la rispondenza della proposta di PSO agli indirizzi forniti, la coerenza interna del documento e quella con i documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale, nonché la sostenibilità economico - finanziaria di quanto rappresentato, provvedendo, in caso contrario, a formulare le necessarie osservazioni e/o direttive, entro il termine di 30 giorni, cui le Società devono attenersi, riformulando il nuovo PSO entro 15 giorni.
8. La proposta di PSO, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, viene esaminata dalla Giunta comunale entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed avrà carattere autorizzatorio per il Piano di Gestione Annuale (PGA), e carattere programmatico per il Piano Strategico Pluriennale (PSP).
9. Nel caso di organismi partecipati che abbiano natura di azienda speciale, il Piano Strategico-Operativo è sostituito dagli atti fondamentali previsti dall'art. 114 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dal rispettivo statuto – sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, rimanendo demandati all'esame della dell'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate, del l'Assessore al ramo e della Giunta gli atti inerenti agli ulteriori contenuti minimi previsti dai precedenti commi 3 e 4 non ricompresi in tali atti fondamentali.
10. Al fine delle attività di cui ai commi precedenti, il Sindaco, l'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate, l'Assessore al ramo e la Giunta comunale si avvalgono del supporto tecnico-giuridico-amministrativo ed economico-finanziario delle singole Aree competenti per materia, nonché dell'Area Partecipate Comunali. In particolare:
 - a. l'Area Partecipate Comunali supporta il Sindaco, l'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate, l'Assessore al ramo e gli Organi comunali:
 1. nella definizione delle direttive e degli indirizzi propedeutici alla redazione del PSO, nonché nell'esame della proposta di PSO e dei documenti che lo compongono;
 2. nella definizione, ove necessarie, di direttive operative in ordine alle politiche economiche, finanziarie, di sviluppo e assunzionali, nonché ai flussi informativi ai fini di assicurarne l'adeguatezza;
 - b. l'Area Partecipate Comunali, inoltre, esamina sotto il profilo della coerenza con gli indirizzi strategici assegnati e con il PSO approvato dalla Giunta Comunale, i seguenti atti fondamentali relativi alla gestione societaria, prima che gli stessi siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, con facoltà di chiedere le modifiche ritenute opportune:
 1. Budget economico, finanziario e patrimoniale, che gli organismi partecipati devono presentare all'Assemblea. Tale documento, articolato per unità di business, contiene il dettaglio delle voci economiche e delle informazioni relative alla gestione caratteristica, alla gestione degli investimenti, alla gestione finanziaria e alla gestione del personale (ivi comprese le politiche assunzionali);
 2. La struttura organizzativa aziendale;
 3. Piano del fabbisogno triennale del personale e piano assunzionale annuale;
 4. Documenti riportanti gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale;
 5. Piani industriali;
 6. Programmi economici triennali
 7. Piani triennali degli investimenti, con relative modalità di finanziamento, quando statutariamente previsti;
 8. Acquisti e cessioni immobiliari;
 9. Documenti di definizione delle politiche aziendali tese a minimizzare l'impatto ambientale delle attività svolte, quando statutariamente previsti.
 - c. gli uffici di cui all'articolo 3, comma 4:
 1. collaborano, con il coordinamento dell'Area Partecipate Comunali, nell'esercizio delle attività di cui alle precedenti lettere del presente comma;

2. predispongono, in collaborazione e con il coordinamento dell'Area Partecipate Comunali, e sottoscrivono i contratti di servizio e loro modifiche da stipulare con gli organismi partecipati, individuando gli standard qualitativi e quantitativi da perseguire nell'erogazione dei servizi;

Articolo 5.2.

Controllo di gestione concomitante

1. Il controllo di gestione concomitante è finalizzato al monitoraggio ed alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali e delle direttive assegnate alle società partecipate, per come definite nel PSO ed è svolto dall'Area Partecipate Comunali e dagli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto di seguito specificato:
 - a. l'Area Partecipate Comunali:
 1. verifica lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali assegnati e del PSO e l'andamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche in relazione alle pertinenti previsioni di budget, attraverso le relazioni di cui all'articolo 10; dette relazioni devono contenere anche l'indicazione motivata di eventuali scostamenti dagli indirizzi e/o dagli obiettivi assegnati; ricorrendo tale eventualità il Comune ha facoltà di chiedere azioni/misure correttive;
 2. monitora il rispetto delle direttive impartite dal Comune in esecuzione del presente Disciplinare;
 3. acquisisce informazioni e documenti in merito a specifici fatti, situazioni od eventi relativi alla gestione societaria, ogni qualvolta l'Amministrazione comunale ne ravvisi la necessità
 - b. gli uffici di cui all'articolo 3, comma 4:
 1. collaborano, nei rispettivi ambiti di competenza e con il coordinamento dell'Area Partecipate Comunali, nelle attività di monitoraggio e verifica sopra descritte;
 2. verificano il rispetto delle condizioni dei contratti di servizio e monitorano gli indicatori extra contabili (standard qualitativi e/o quantitativi) previsti nei contratti di servizio e/o nelle Carte dei servizi, chiedendo, se del caso, eventuali azioni o misure correttive;
 - c. l'Area Partecipate Comunali, anche con il coinvolgimento delle Strutture dirigenziali competenti per materia, supporta l'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate e l'Assessore al ramo nell'esame e valutazione della reportistica periodica sull'andamento delle società e delle eventuali segnalazioni di procedure ritenute non regolari, che gli Amministratori e i Sindaci degli organismi partecipati dovranno trasmettere all'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate e all'Assessore al ramo.

Articolo 5.3.

Controllo di gestione ex post

1. Il controllo di gestione ex post è finalizzato alla verifica della realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati alle società partecipate ed è svolto dall'Area Partecipate Comunali e dagli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto di seguito specificato:
 - a. l'Area Partecipate Comunali:
 1. esamina i Bilanci di esercizio e le Relazioni sul Governo societario, anche in funzione dell'espressione di voto del Socio in Assemblea;
 2. collabora, in relazione all'andamento degli organismi partecipati, nella predisposizione dei documenti di rendicontazione annuali previsti dalle vigenti disposizioni normativo-regolamentari;
 - b. gli uffici di cui all'articolo 3, comma 4:
 1. collaborano, nei rispettivi ambiti di competenza, con il coordinamento dell'Area Partecipate Comunali, nelle attività di verifica sopra descritte;
 2. valutano l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati, mediante l'analisi degli indicatori extra contabili (standard qualitativi e/o quantitativi) previsti nei contratti di servizio

e/o nelle Carte dei servizi, avvalendosi anche delle rilevazioni periodiche di *customer satisfaction*, ove previste.

Titolo IV CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 6

Controllo economico-finanziario

1. Il controllo economico-finanziario è teso a verificare che l'andamento della gestione economico-finanziaria si svolga nel rispetto dei dati di previsione e dei vincoli previsti per la finanza pubblica.

Articolo 6.1.

Controllo economico-finanziario ex ante

1. Il controllo economico-finanziario ex ante è finalizzato a verificare preventivamente gli equilibri economico, patrimoniali e finanziari di breve e medio periodo delle società partecipate, anche al fine di prevenire impatti negativi sugli equilibri finanziari dell'Ente, ed è svolto dall'Area Partecipate Comunali che, nell'ambito del controllo di gestione ex ante del Budget, esamina i dati contenuti nel suddetto Documento con riguardo:
 - a. al risultato della gestione caratteristica e della gestione finanziaria, nonché al risultato di esercizio atteso;
 - b. alla composizione equilibrata delle fonti di finanziamento dell'attivo patrimoniale;
 - c. alle previsioni del circolante netto e delle disponibilità di cassa;
 - d. alla corretta previsione – sulla scorta delle indicazioni fornite dagli uffici di cui all'articolo 3, comma 4 – delle poste relative ai rapporti economico – finanziari con il Comune.

Articolo 6.2.

Controllo economico-finanziario concomitante

1. Il controllo economico-finanziario concomitante è finalizzato a monitorare il mantenimento degli equilibri economico, patrimoniali e finanziari di breve e medio periodo delle società partecipate ed è svolto dall'Area Partecipate Comunali che, a tal fine:
 - a. analizza, per gli aspetti economico-finanziari, all'analisi delle relazioni di cui all'articolo 10;
 - b. verifica – coordinando gli uffici di cui all'articolo 3, comma 4 e gli altri uffici eventualmente interessati – i rapporti di debito-credito tra il comune di Napoli e gli organismi partecipati, sollecitando agli organismi medesimi e agli uffici competenti, l'assunzione dei provvedimenti necessari a superare le eventuali discordanze riscontrate;
 - c. ha facoltà di chiedere l'attivazione di flussi informativi volti al monitoraggio della gestione economico-finanziaria, anche tramite specifici indicatori.

Articolo 6.3.

Controllo economico-finanziario ex post

1. Il controllo economico-finanziario ex post è finalizzato alla verifica finale del permanere degli equilibri economico, patrimoniali e finanziari delle società partecipate ed è svolto dall'Area Partecipate Comunali che, a tal fine:
 - a. esamina i Bilanci di esercizio delle società partecipate, anche ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato dell'Ente, e ne verifica l'impatto sugli equilibri di Bilancio dell'Ente e sul rispetto dei vincoli previsti dalla finanza pubblica;
 - b. effettua – coordinando gli uffici di cui all'articolo 3, comma 4 e gli altri uffici eventualmente interessati – la riconciliazione dei reciproci rapporti di debito-credito con le società partecipate, evidenziando analiticamente eventuali discordanze e le relative motivazioni ai fini dell'attivazione delle misure finalizzate al loro superamento;
 - c. acquisisce ed esamina tutti i dati necessari ai fini della redazione del Bilancio consolidato del Comune e della Nota integrativa.

Titolo V

CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI

Articolo 7

Controllo di qualità dei servizi

1. Il controllo di qualità dei servizi è teso a misurare la qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati affidatari diretti di servizi, ovvero verifica che tali servizi corrispondano, quantitativamente e qualitativamente, ai livelli richiesti, stabiliti e remunerati nei contratti di servizio e/o negli ulteriori atti di affidamento delle attività, nei programmi e negli obiettivi, ed è svolto dagli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, nei rispettivi ambiti di competenza e con l'eventuale supporto dell'ufficio titolare del controllo analogo.

Articolo 7.1.

Controllo di qualità dei servizi ex ante

1. Al fine di consentire il controllo di qualità dei servizi ex ante, gli organismi partecipati sono tenuti a:
 - a. sottoscrivere il contratto di servizio o altro documento disciplinante i rapporti che intercorrono tra l'Ente titolare della funzione pubblica ed il soggetto gestore che eroga il servizio, secondo lo schema predisposto dagli uffici di cui all'articolo 3, comma 4;
 - b. dotarsi di un sistema di controllo di gestione e della relativa contabilità;
 - c. dotarsi di un sistema di controllo affidato a revisore/i o, in alternativa, provvedere alla certificazione di bilancio;
 - d. dotarsi di un sistema di gestione della qualità;
 - e. dotarsi di un idoneo modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
 - f. dotarsi, ove pertinente, della carta di servizio per l'utenza strettamente connessa al contenuto del "contratto di servizio". Con tale carta – esaminata preventivamente dagli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, si dovrà, quantomeno, definire:
 - i. condizioni di erogazione del servizio: la durata e i tempi (provvedendo obbligatoriamente agli aggiornamenti);
 - ii. le modalità di comunicazione all'utenza;
 - iii. i livelli di qualità: standards generici, riferiti a prestazioni quali-quantitative, che il gestore si impegna ad assicurare e standards specifici relativi a soglie minime da garantire all'utente; soglie, queste ultime, che, se non rispettate danno luogo a penali (verso l'ente) e rimborsi (all'utenza);
 - iv. le attività di monitoraggio per la verifica degli scostamenti e l'invio dei rapporti al Comune;
 - v. il sistema di reclami e segnalazioni;
 - vi. la rappresentanza dei gruppi di utenza.

Articolo 7.2

Controllo di qualità dei servizi concomitante

1. Il controllo di qualità dei servizi concomitante è finalizzato a monitorare la qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati affidatari diretti di servizi, ovvero a verificare che tali servizi corrispondano, quantitativamente e qualitativamente, ai livelli richiesti, stabiliti e remunerati nei contratti di servizio e/o negli ulteriori atti di affidamento delle attività, nei programmi e negli obiettivi.
2. Detto controllo concomitante è svolto dagli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, nei rispettivi ambiti di competenza e con l'eventuale supporto dell'ufficio titolare del controllo analogo di cui all'articolo 3, comma 3. A tal fine, i citati uffici verificano la qualità dei servizi e lo stato di attuazione del contratto sulla scorta delle informazioni acquisite nello svolgimento del rapporto convenzionale, opportunamente integrate dai dati e le notizie desumibili dalle relazioni di cui all'articolo 10; dette

Relazioni devono indicare le linee di attività definite nel contratto di servizio e nella carta dei servizi all'utenza ed il livello della relativa esecuzione.

Articolo 7.3

Controllo di qualità dei servizi ex post

1. Il controllo di qualità dei servizi ex post è finalizzato a verificare, a consuntivo, la qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati affidatari diretti di servizi, ovvero a verificare che i servizi effettivamente erogati nell'anno di riferimento corrispondano, quantitativamente e qualitativamente, ai livelli richiesti, stabiliti e remunerati nei contratti di servizio e/o negli ulteriori atti di affidamento delle attività, nei programmi e negli obiettivi.
2. Detto controllo ex post è svolto dagli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, nei rispettivi ambiti di competenza e con l'eventuale supporto dell'ufficio titolare del controllo analogo di cui all'articolo 3, comma 3, sulla scorta:
 - a. dei risultati delle analisi, di cui al controllo concomitante, con riferimento all'anno solare;
 - b. dei risultati derivanti dalla "customer satisfaction" (soddisfazione utenti/clienti), effettuata ogni anno dagli Organismi partecipati.
3. Gli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, ai fini del controllo di qualità, promuovono proprie indagini di "customer satisfaction" ed utilizzano, oltre ai dati acquisiti attraverso il controllo concomitante, ogni informazione in proprio possesso nella propria qualità di contraente del rapporto convenzionale con l'organismo partecipato.

Titolo VI

CONTROLLO DI VALORE

Articolo 8

Controllo di valore

1. Il controllo del valore è finalizzato a quantificare, principalmente in corrispondenza di operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni e/o scissioni), di operazioni di aumento di capitale, la dimensione finanziaria della "partecipazione".
2. Il controllo è svolto dall'ufficio titolare del controllo analogo ex articolo 3, comma 3, che a tal fine, oltre che dei collegi sindacali e/o dei revisori legali degli organismi partecipati, può avvalersi – ove ritenuto necessario – di supporti professionali specialistici, anche esterni.
3. Il controllo di valore è svolto, di norma, con periodicità annuale attraverso l'esame del bilancio di esercizio degli organismi partecipati e della relativa situazione patrimoniale.
4. Al fine di consentire un adeguato controllo di valore in occasione delle operazioni straordinarie e/o di aumento di capitale di cui al precedente comma 1, gli organismi partecipati devono provvedere a predisporre, su richiesta dell'Area Partecipate Comunali, con tempestività tutta la documentazione di base occorrente per tali valutazioni ed, in particolare:
 - a. relazione sulla gestione;
 - b. relazione del Collegio sindacale e/o del Soggetto incaricato del controllo contabile;
 - c. perizie di stima dei singoli cespiti (se disponibili o se appositamente richieste);
 - d. dati dei libri di inventario oppure del registro dei cespiti ammortizzabili;
 - e. business plan e documenti strategici.

Titolo VII

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9

Controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa mira a verificare, negli atti di gestione:
 - a. il rispetto delle norme pubblicistiche in materia di contratti ed appalti;
 - b. l'osservanza della normativa sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il contenimento delle spese;

- c. l'applicazione dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale;
 - d. l'osservanza delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni;
 - e. l'applicazione delle norme in materia di diritto di accesso, trasparenza e anticorruzione.
2. Al fine di consentire il controllo di regolarità amministrativa, gli organismi partecipati allegano alle relazioni di cui al successivo articolo 10, un rapporto esaustivo sulle attività poste in essere nel periodo di riferimento nelle materie di cui al precedente comma 1, evidenziando il rispetto della normativa e delle disposizioni di volta in volta applicabili.
 3. Il rapporto di cui al comma precedente è corredato:
 - a. dall'attestazione del Collegio Sindacale, nell'ambito dei doveri ascritti ai sensi dell'art. 2403 del c.c., ovvero dell'organo di revisione e controllo statutariamente previsto nel caso di aziende speciali, circa l'effettivo rispetto dalle disposizioni normativo-regolamentari di cui alle lettere da a) a d) del precedente comma 1;
 - b. dall'attestazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale (RPCT) circa l'effettivo rispetto dalle disposizioni normativo-regolamentari di cui alla lettera e) del precedente comma 1.
 4. Gli obblighi di attestazione di cui al precedente comma 3 sono espressamente recepiti nei contratti stipulati dagli organismi partecipati con i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Sindacali e/o di revisione e controllo, oltre che negli atti di conferimento dell'incarico di RPCT.
 5. Ove le attestazioni di cui al precedente comma 2 evidenzino criticità in merito al rispetto delle disposizioni normativo-regolamentari di cui al precedente comma 1, l'ufficio titolare del controllo analogo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, attiva appositi approfondimenti istruttori finalizzati a verificare la sussistenza delle fattispecie in esame, onde richiedere all'organismo partecipato l'adozione dei rimedi del caso – fermi restando gli obblighi di segnalazione di volta in volta pertinenti.
 6. In presenza di segnalazioni provenienti da fonti qualificate inerenti al possibile mancato rispetto delle disposizioni normativo-regolamentari di cui al precedente comma 1, l'ufficio titolare del controllo analogo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, richiede ai soggetti di cui al precedente comma 3 ed in esecuzione delle facoltà prevista dal precedente articolo 3, comma 6, lettera (a), lo svolgimento di apposite verifiche, proporzionate alla natura e all'oggetto della segnalazione ed eventualmente con metodo campionario, attivando successivamente e onde ricorra il caso le attività di cui al precedente comma 5.

Titolo VIII ULTERIORI PREVISIONI

Articolo 10

Relazioni periodiche sull'andamento degli organismi partecipati

1. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni quadrimestre, le Società e gli organismi partecipati sono tenuti a trasmettere all'Area Partecipate Comunali e agli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, una relazione relativa al quadrimestre di riferimento e cumulativa rispetto all'intero esercizio su tutte le materie oggetto di controllo concomitante e controllo ex post ai sensi del presente Disciplinare, riguardante, tra l'altro, l'andamento della gestione, lo stato d'attuazione degli obiettivi, sia strategici che gestionali, lo stato di esecuzione del contratto di servizio, i dati economici, l'andamento della situazione economico-finanziaria e la sua evoluzione, sia patrimoniale che finanziaria, i livelli di indebitamento, lo stato dell'organico e delle collaborazioni e/o consulenze, le operazioni di maggior rilievo, e i fatti e/o accadimenti che abbiano, o potrebbero avere, riflessi sull'esecuzione del servizio e/o sul Bilancio delle Società, nonché la riconciliazione dei crediti e dei debiti tra il Comune e la Società.
2. Alla relazione di cui al comma precedente è allegato il rapporto di cui al precedente articolo 9, comma 2, corredato dalle previste attestazioni di cui al comma 3.
3. La mancata tempestiva trasmissione della documentazione di cui ai commi precedenti è prontamente segnalata dall'Area Partecipate Comunali all'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate, all'Assessore al ramo e agli organi di indirizzo politico e determina la decurtazione degli emolumenti

dovuti agli amministratori nella misura del 20% per ogni relazione omessa e del 10% per ogni relazione tardivamente inviata; nei casi di maggior gravità e reiterazione riceve applicazione la sanzione di cui all'articolo 16, comma 2.

Articolo 11

Potere ispettivo e di richiesta dati

1. Il Sindaco, l'Assessore con delega alle partecipate e l'Assessore al ramo possono motivatamente disporre l'avvio di indagini ispettive presso società o organismi partecipati. Allo svolgimento della relativa attività provvede l'Area Partecipate Comunali, la quale, nello svolgimento dell'incarico, potrà avvalersi del supporto degli altri uffici dell'Ente.
2. In caso di attivazione della indagine ispettiva, l'Area Partecipate Comunali - la quale può svolgere l'attività di vigilanza e controllo anche presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati - provvede alla acquisizione ed alla verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico - pratiche o gestionali inerenti il funzionamento e le attività svolte dalla società o organismo partecipato.
3. Le Società e gli organismi partecipati sottoposti ad indagine ispettiva sono tenuti ad agevolare la relativa attività ed a garantire l'accesso agli atti e, nel caso, agli uffici da parte del personale incaricato.
4. Il Sindaco, l'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate, l'Assessore al ramo, gli organi di indirizzo politico e gli uffici di cui all'articolo 3, comma 3 e 4, possono formulare qualsiasi richiesta di dati, rapporti e informazioni, necessari ad espletare l'attività di controllo o la funzione di Socio, cui gli Organismi partecipati devono ottemperare.
5. La mancata ottemperanza o collaborazione alle attività e richieste di cui al presente articolo, determina le conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, con una decurtazione pari al 10%.

Articolo 12

Segnalazioni di criticità

1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, l'ufficio dell'Area Partecipate Comunali titolare del controllo analogo, anche su segnalazione degli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, chiede all'Organo amministrativo della Società l'adozione di idonee azioni correttive monitorandone la realizzazione.
2. L'ufficio titolare del controllo analogo e gli uffici di cui all'articolo 3, comma 4, segnalano prontamente al Sindaco, all'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate, all'Assessore al ramo e al Direttore Generale, per le conseguenti decisioni, fatti e circostanze, emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e situazioni di disequilibrio economico-finanziario.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Sistemi di controllo interno

1. Gli organismi partecipati adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati:
 - a. sistemi di gestione dei rischi aziendali (Risk Management), ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016);
 - b. misure organizzative inerenti la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, dotandosi del Modello Organizzativo, ex d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.;
 - c. strumenti di controllo interno (Internal Audit);
 - d. sistemi di prevenzione dei reati;
 - e. sistemi di prevenzione della corruzione;
 - f. misure di trasparenza e di pubblicità.

Articolo 14

Sistemi informativi e servizi digitali

1. Le competenti strutture del Comune di Napoli e gli Organismi partecipati provvederanno a pianificare e implementare lo sviluppo dei propri sistemi informativi e servizi digitali, anche mediante infrastrutture e servizi digitali già esistenti, in maniera coordinata al fine di agevolare lo scambio dei dati, nonché per garantire la condivisione di standard tecnologici uniformi.
2. Le modalità e regole di utilizzo di tali asset digitali dovranno essere previsti in un apposito articolo di ciascun Contratto di servizio.

Articolo 15 Revisione legale dei conti

1. Nelle società per azioni controllate e nelle società a responsabilità limitata controllate nelle quali è stato nominato il revisore, il collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con l'organo di revisione.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato mediante una procedura ad evidenza pubblica.
3. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:
 - a. trasmette gli atti d'ufficio redatti al Sindaco, all'Assessore al Bilancio con il coordinamento e monitoraggio finanziario dei bilanci delle società partecipate, all'Assessore al ramo, al Direttore Generale e all'Area Partecipate Comunali;
 - b. si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
 - c. si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e, quale informativa al socio Comune di Napoli, all'Assessore con delega al coordinamento delle partecipate e all'Assessore al ramo;
 - d. è tenuto ad effettuare l'asseverazione di cui all'articolo 11, comma 6, lettera (j) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
4. Al revisore è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle società controllate del Comune e delle società da questa controllate. Il Revisore non deve aver svolto e non può svolgere attività diverse da quelle di revisione per conto dell'intero gruppo di aziende controllate direttamente o indirettamente dal Comune nei due anni precedenti e successivi il conferimento dell'incarico.
5. Gli organismi partecipati sono tenuti ad inserire gli obblighi di cui al presente articolo nel contratto stipulato con il soggetto incarico della revisione legale dei conti.

Articolo 16

Potere sanzionatorio

1. Ferme restando le sanzioni di maggiore entità previste per specifiche fattispecie, la mancata ottemperanza alle attività e richieste di cui al presente Disciplinare, determina le conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, con una decurtazione, per ogni fattispecie sanzionata, pari al 5%.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Disciplinare, oltre che dello Statuto societario, nonché l'inosservanza di indirizzi e direttive, schemi e regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma che precede, costituiscono inoltre giusta causa di revoca degli Amministratori degli organismi controllati, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.